

Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 850 50 30 www.cugnasco-gerra.ch comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio


Cugnasco, 16 novembre 2021 Risoluzione no. 635 – 15.11.2021

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8

Nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) – Revisione generale



Commissione delle petizioni Commissione della Gestione



Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,

il tema della gestione dei rifiuti è disciplinato, nel nostro Comune, dal Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR). Questo testo normativo, nella sua versione attualmente in vigore, è stato adottato dal Consiglio comunale l'8 febbraio 2010 sulla base del Messaggio municipale no. 27 dell'11 novembre 2009, ed andava a sostituire i previgenti Regolamenti in materia adottati dagli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca.

Le disposizioni di questo documento normativo sono state successivamente oggetto di aggiornamento in due distinte occasioni. Il primo, di lieve entità, è avvenuto il 15 ottobre 2012 (Messaggio municipale no. 1-2012) ed ha portato alla modifica dell'articolo 22 inerente al tema dei casi speciali. Il secondo aggiornamento, più importante, è avvenuto il 15 marzo 2019 (Messaggio municipale no. 44-2018) conseguentemente alla modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e l'introduzione della cosiddetta tassa sul sacco cantonale.

In quell'occasione, a seguito del mutamento del quadro giuridico superiore, si era proceduto a rivedere le previgenti disposizioni inerenti al finanziamento del servizio ed in particolare alle tasse applicate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

In relazione alla tassa base annua (articolo 18a LALPAmb), nel Messaggio municipale no. 44-2018 accompagnante la proposta di aggiornamento dell'RGR, si ventilava la possibilità di introdurre un sistema di prelievo della tassa alternativo, composto da una tassa minima per categorie di utenti (sistema dell'unità abitativa – UA), abbinata ad una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente (AE).

Valutando questa possibilità, il Municipio aveva riscontrato l'esistenza di elementi oggettivi che non permettono all'Amministrazione comunale di implementare questo sistema di tassazione combinato. In particolare si riscontravano delle difficoltà nella verifica, fissazione e gestione della tassa individuale per le abitazioni secondarie e per i datori di lavoro (commerci, artigianati, industrie, servizi, ecc.) legate da un lato alla mancanza di dati concreti e certificati, e dall'altro alla volubilità dei parametri che si sarebbero utilizzati per il calcolo della tassa individuale. A tal proposito si richiama quanto indicato a pagina 6 del MM no. 44.

Tenuto conto di questi elementi e ritenuta la necessità di approfondire ulteriormente il nuovo sistema di tassazione ed i parametri da impiegare a tale scopo, il Municipio aveva proposto al Consiglio comunale di approvare il sistema di imposizione classico (per unità abitativa) proposto all'articolo 16 RGR, introducendo però il termine del 31 dicembre 2020 per la validità di questa disposizione. A tale scopo è stata quindi introdotta la norma transitoria di cui all'articolo 31 RGR. Il predetto termine, sulla base delle motivazioni e della proposta contenute nel Messaggio municipale no. 89-2020, è stato in seguito ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 per permettere all'Amministrazione comunale e al Municipio di approfondire la possibilità e l'opportunità dell'introduzione di un sistema alternativo per il calcolo della tassa base.

Nel frattempo, è stato quindi possibile esperire i necessari approfondimenti e con il sopraggiungere della menzionata scadenza, il Municipio, per il tramite del presente Messaggio, è ora in grado di sottoporre al Lodevole Consiglio comunale delle proposte concrete in tal senso.

Considerato poi il mutamento del quadro giuridico d'ordine superiore intervenuto nel corso degli anni e rilevata l'esigenza di adeguare ulteriori disposizioni del vigente Regolamento, in particolare in relazione alla prossima introduzione del nuovo modello contabile armonizzato MCA2, di cui si dirà in seguito, il Municipio ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione generale del testo in vigore, proponendo in questa sede l'adozione di un nuovo Regolamento, in sostituzione di quello attualmente in uso. Va però precisato che il nuovo testo, allestito secondo i modelli aggiornati messi a disposizione dal Dipartimento del territorio, riprende in gran parte, in ordine diverso, le attuali disposizioni valide per il nostro Comune. Al proposito si dirà in modo dettagliato in seguito.

Oltre all'importante adeguamento del sistema di calcolo della tassa base, i cui principi e criteri saranno maggiormente esplicati nelle prossime pagine, la presente revisione normativa vuole come detto pure rispondere, per determinati aspetti, alle mutate esigenze legate alla gestione ed al finanziamento del servizio di eliminazione dei rifiuti conseguenti all'introduzione del nuovo modello contabile armonizzato.

1. Servizi autofinanziati

In data 1° luglio 2019 è entrata in vigore una revisione parziale della Legge organica comunale (LOC) e del relativo Regolamento di applicazione (RALOC). In tale contesto è stato introdotto un pacchetto di nuove disposizioni riguardanti la gestione finanziaria dei Comuni, con particolare riferimento all'adozione, da parte degli Enti locali, del nuovo modello contabile armonizzato MCA2. Come già indicato nel Messaggio municipale no. 5-2021, il nostro Comune si adeguerà al nuovo regime contabile con effetto al 1° gennaio 2022, nell'ambito dell'adozione del preventivo per il prossimo anno.

Il nuovo quadro giuridico di riferimento introdotto con le menzionate modifiche legislative ha in particolare sancito il principio dell'autofinanziamento di determinati servizi comunali. L'articolo 160 LOC stabilisce infatti che "Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in forza del principio di causalità o di leggi speciali". Il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), all'articolo 13, specifica che (cpv. 1) "i servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso".

Secondo questo principio, il Servizio eliminazione dei rifiuti dovrà idealmente chiudere annualmente con un saldo a pareggio tra costi e ricavi. Eventuali eccedenze positive o negative saranno contabilizzate, attraverso specifici conti di prelievo o versamento, in aumento o in diminuzione del capitale proprio del servizio. È inoltre imposto il rispetto del principio di equilibrio finanziario che prevede che un servizio non possa presentare un capitale proprio negativo per più di quattro anni. In generale questo meccanismo ricalca essenzialmente le condizioni per il finanziamento della gestione dei rifiuti già introdotte nel 2017 tramite l'aggiornamento della LALPAmb, articolo 18:

- 1) Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.
- 2) I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:
 - a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
 - tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
 - c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.
- 3) L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

2. La situazione a Cugnasco-Gerra

Nel nostro Comune, in passato, il servizio legato alla gestione dei rifiuti, ivi compresi la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali, presentava un grado di autofinanziamento medio di circa il 90%.

A seguito delle modifiche legislative intervenute nel settore, ed in particolare con la soppressione della possibilità di triturare gli scarti vegetali direttamente presso la piazza di raccolta, prima della consegna alla ditta specializzata per lo smaltimento, i costi legati a queste attività hanno subito, dal 2020, un importante aumento. La spesa sostenuta dal Comune per questo servizio è infatti passata dai circa Fr. 40'000.- del 2018, a Fr. 75'000.- nel 2019, a Fr. 95'500.- nel 2020 ed ai circa Fr. 120'000.- stimati per l'anno in corso.

Questo incremento dei costi di gestione ha influito negativamente sul grado di autofinanziamento del servizio ed ha pure portato al rincaro della tassa base applicata agli utenti, passata da Fr. 135.- per le economie domestiche (primarie e secondarie) nel 2019, a Fr. 160.- negli anni 2020 e 2021. Purtroppo, malgrado questo adeguamento tariffale, il servizio presenta tuttora un tasso di copertura dei costi di circa il 78%. Stando ai calcoli effettuati dai Servizi finanziari sulla base dei dati del preventivo 2021 e tenuto conto delle utenze complessive del servizio (ca. 1620), la tassa base media per utente da applicare per ottenere la copertura integrale dei costi dovrebbe ammontare a circa Fr. 225.-.

A fronte di questi dati e richiamato quanto indicato in precedenza in merito ai principi cardine del nuovo modello contabile, il Municipio ha quindi dovuto chinarsi in maniera generalizzata sull'intero sistema di gestione dei rifiuti nel nostro Comune, prestando particolare attenzione al servizio di raccolta e smaltimento degli scarti vegetali.

3. Principio di causalità

Un'altra problematica riscontrata nel nostro attuale sistema di finanziamento del servizio è costituito dalla mancanza di un nesso di causalità tra la tassa prelevata e l'entità della fruizione del servizio. L'articolo 2 delle Legge federale sulla protezione dell'ambiente prevede infatti che *le spese delle misure prese secondo la presente Legge sono sostenute da chi ne è la causa*.

Se la tassa sul sacco, proporzionale al quantitativo di rifiuti smaltiti, rispecchia quindi questo principio, la tassa base, costituita da un importo forfettario annuo uguale per tutte le utenze della stessa categoria (residenze, commerci, esercizi pubblici), seppur in linea con le disposizioni minime prescritte dall'articolo 18a cpv. 3 LALPAmb, non ossequia appieno il principio stabilito dal Legislatore federale. Su questo aspetto si tenterà di intervenire mediante il già prospettato sistema alternativo di tassazione citato in apertura ed approfondito in seguito.

Ancora più problematico, sotto questo punto di vista, è il fatto che la tassa base deve finanziare pure i costi legati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali. Attualmente quindi, pure chi non dispone di una superficie arredata a verde oppure gestisce in modo autonomo il compostaggio degli scarti prodotti, così come chi non produce rifiuti ingombranti, è chiamato a finanziare i costi legati al servizio di gestione del verde, rispettivamente quelli legati alla raccolta degli ingombranti.

4. Le proposte del Municipio

4.1. Nuovo metodo di calcolo della tassa base

Come anticipato, l'Esecutivo e l'Amministrazione comunale, riprendendo le considerazioni espresse nel MM no. 44-2018 e tenuto conto del termine di validità dell'articolo 16 RGR introdotto con la norma transitoria di cui all'articolo 31 RGR, hanno nel frattempo valutato l'opportunità e le possibili modalità di introduzione di un nuovo metodo di calcolo della tassa base che si fondi su due elementi: una tassa minima per ogni unità abitativa (UA), abbinata ad una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente (AE).

Le riflessioni si sono concretizzate nella proposta inserita all'**articolo 18 del nuovo Regolamento**, sul quale si forniscono le seguenti considerazioni.

- 1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;

- b) quelli di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento e di ammortamento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Nel cpv. 1 sono definiti i costi che possono essere finanziati mediante la tassa base. Questi disposti sono ripresi integralmente dall'articolo 18a LALPAmb.

- 2) La tassa base è composta da:
 - a) una tassa minima uguale per ogni categoria di utente a copertura dei costi fissi di gestione e i costi per le strutture, indipendenti dai quantitativi;
 - b) una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente a copertura dei costi di raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti, esclusi i rifiuti solidi urbani (RSU).

La suddivisione tra la tassa per unità abitativa (UA) e quella per abitante o abitante equivalente è definita in base al principio di causalità. Si propone infatti di destinare il provento della tassa per UA alla copertura dei costi fissi non dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti (p.es. i costi di raccolta degli RSU, la manutenzione delle piazze di raccolta, le prestazioni del personale di servizio) mentre quello della tassa per abitante o AE servirebbe al finanziamento dei costi legati alle raccolte separate (carta e cartone, vetro, latta e alluminio, ecc.).

3) La tassa minima è stabilita tra Fr. 70.00 e Fr. 130.00 annui.

Si propone di stabilire l'importo minimo della tassa per unità abitativa in Fr. 70.- e quello massimo in Fr. 130.-. Le previsioni elaborate dai Servizi finanziari sulla base dei dati di preventivo del prossimo anno 2022, stimano che l'importo della tassa, per permettere la copertura integrale dei costi di cui al cpv. 2 lett. a), andrà stabilito in circa Fr. 85.- per UA. Nel computo dei costi non sono inclusi quelli per la raccolta e lo smaltimento del verde e dei rifiuti ingombranti che saranno in futuro finanziati mediante un sistema di tassazione separato.

4) La tassa individuale è stabilita tra Fr. 10.00 e Fr. 70.00 annui per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:

Anche in questo caso sono proposti un importo minimo e massimo di Fr. 10.-, rispettivamente 70.- annui. Sulla base delle stesse previsioni elaborate dai Servizi finanziari, la tassa per il prossimo anno dovrebbe ammontare a ca. Fr. 20.- per AE.

Per entrambe le tasse, è proposto un margine tra l'importo minimo e massimo sufficientemente ampio per permettere al Municipio di adeguare l'ammontare della tassa in relazione al grado di autofinanziamento del servizio, così come previsto dall'articolo 18 cpv. 3 LALPAmb.

Di seguito sono invece stabiliti i criteri di imposizione per le diverse categorie di utenti:

a) Economie domestiche:

§ Residenze primarie: ogni componente dell'economia domestica = 1 abitante

§§ Residenze secondarie: ogni locale abitativo risultante dal REA *= 1 abitante

* REA: Registro federale degli edifici e delle abitazioni

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

Per quanto attiene alle economie domestiche, sono previste due distinte modalità di calcolo, differenziate tra le residenze primarie e quelle secondarie.

Per le residenze primarie, il sistema considera ogni componente dell'economia domestica come un abitante soggetto al pagamento della tassa. Le persone sole pagheranno quindi la tassa minima secondo il cpv. 3 (p.es Fr. 85.-) + la tassa individuale per un abitante (p.es. Fr. 20.-), per un totale di Fr. 105.- annui. Una famiglia di quattro persone andrebbe invece a pagare Fr. 165.- all'anno (Fr. 85.- + 4 x Fr. 20.-), pari alla tassa oggi applicata a tutte le residenze. In applicazione del cpv. 5, il Municipio potrà, se del caso, stabilire mediante Ordinanza eventuali esenzioni o riduzioni (p.es. una tassa ridotta per i componenti fino o oltre ad una certa fascia di età). È però doveroso tenere presente che, in virtù della necessità di garantire l'autofinanziamento integrale del servizio, eventuali deduzioni operate in casi specifici andranno recuperate adeguando le tariffe applicate ad altre utenze.

Per le residenze secondarie, non essendo possibile quantificare l'effettivo numero di occupanti, si propone di considerare, ai fini del calcolo della tassa, il numero di locali abitabili dell'immobile. Per locali abitabili si intendono i locali destinati all'abitazione (soggiorno, camere da letto, studi), esclusi i servizi ed il locale cucina. Per determinare il numero dei locali ci si baserà sui dati derivanti dal Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) nel quale sono raccolte tali indicazioni per tutti gli stabili abitativi sul territorio nazionale.

Il sistema proposto diverge da quello applicato da altri Comuni che considerano, ai fini del calcolo, il numero di letti presenti nell'abitazione. Si è ritenuto di optare per il numero di locali abitabili in quanto tale dato risulta costante nel tempo e più facilmente riscontrabile. Il numero dei letti potrebbe infatti variare da un anno all'altro e la sua veridicità risulta difficilmente verificabile.

Nel capoverso relativo alle economie domestiche si precisa infine che, nel caso in cui un residente nel Comune disponesse pure di una residenza secondaria ubicata sul territorio comunale, la tassa sarebbe imposta unicamente per la residenza primaria.

b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:

§ Affittacamere: ogni locale affittato = 1 abitante

§§ Esercizi pubblici: ogni posto a sedere interno, esterno **, ogni posto letto =

1/3 di abitante

** I posti a sedere esterni sono considerati in ragione del 50%.

§§§ Campeggi: ogni posto tenda o camper / roulotte = 2 abitanti

Per ciò che concerne invece la categoria degli esercizi pubblici con o senza alloggio, degli affittacamere e dei campeggi, si propongono le seguenti modalità di calcolo.

<u>Affittacamere</u>: per ogni locale posto in affitto presso l'abitazione viene considerato un abitante. Il numero dei locali adibiti a tale attività risulta essere facilmente riscontrabile in quanto la stessa è soggetta all'ottenimento di una preventiva autorizzazione da parte della Polizia amministrativa cantonale.

<u>Esercizi pubblici</u>: per questa categoria, nella quale rientrano bar, ristoranti, pensioni o alberghi, ogni posto a sedere interno ed esterno ed ogni posto letto viene considerato come 1/3 di abitante. Un abitante equivale quindi a tre posti a sedere o a tre posti letto. La proposta si basa sulla riflessione per cui è improbabile una costante e piena occupazione di tutti i posti disponibili della struttura. I posti a sedere esterni, tenuto conto della stagionalità, ai fini del calcolo della tassa vengono conteggiati in ragione del 50%. Anche in questo caso, il numero di posti a sedere o posti letto determinanti per il calcolo della tassa risulta essere facilmente verificabile in base al permesso d'esercizio rilasciato dalla Polizia cantonale.

<u>Campeggi</u>: per quanto attiene ai campeggi, si propone di considerare, per il calcolo della tassa individuale, due abitanti equivalenti per ogni posto tenda o camper / roulotte. Ciò appare giustificato in quanto, mediamente, è probabile che il posto sia occupato da almeno due persone contemporaneamente. In virtù del cpv. 5 il Municipio, nella relativa Ordinanza di applicazione, potrà definire delle condizioni per permettere un assoggettamento ridotto, che tenga conto della stagionalità dell'attività.

È doveroso segnalare che attualmente in questa categoria rientra unicamente il Campeggio Riarena che al momento non fa capo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti offerto dal Comune. Il campeggio infatti, già da parecchi anni, ha organizzato in proprio e a proprie spese il servizio. È comunque necessario che il Regolamento disciplini la fattispecie nel caso di un futuro cambiamento delle circostanze.

c) Attività economiche:

§ Ogni 20 mq di superficie adibita all'attività = 1 abitante

Dal computo della superficie è esclusa l'area esterna circostante agli stabili lavorativi.

Per ciò che riguarda infine la terza categoria di utenti, quella delle attività economiche, si propone un sistema di calcolo della tassa individuale basata sui metri quadrati di superficie adibita all'attività. Per ogni 20 metri quadrati di tale superficie è computato un abitante equivalente. Tale metodo, a dispetto di quelli basati sul numero di addetti impiegati, permette di disporre di una base di calcolo costante, non soggetta a cambiamenti durante l'anno, evitando di dover procedere ad un continuo aggiornamento dei contratti. Ai fini del calcolo, si ritiene di considerare unicamente la superficie interna degli edifici, escludendo quindi l'area esterna circostante.

5) Il Municipio, mediante Ordinanza, stabilisce gli importi delle tasse applicabili entro gli importi fissati nei precedenti cpv. 3 e 4. Al Municipio è pure data la facoltà di stabilire eventuali eccezioni e casi di esenzione all'assoggettamento del pagamento della tassa.

Come già accennato, e come da prassi consolidata, al Municipio è affidata la competenza di stabilire, mediante una specifica Ordinanza, le tariffe applicabili entro i limiti fissati dal Regolamento. In applicazione dei menzionati disposti della LALPAmb e dell'RGFCC, questo esercizio sarà svolto considerando l'evoluzione delle spese legate al servizio e del numero delle utenze, con l'obiettivo di ossequiare ai principi di equilibrio finanziario e di finanziamento integrale dei costi. All'Esecutivo, analogamente a quanto avviene per la tassa sul quantitativo (cfr. articolo 21 del progetto di nuovo Regolamento), è pure data la possibilità di stabilire delle eccezioni al pagamento delle tasse indicate in questo articolo, ad esempio nei casi in cui si ritenesse giustificato applicare delle misure di sostegno a determinate cerchie di persone. Va ribadito che misure di riduzione o di esenzione della tassa dovranno tenere conto dell'impatto sul finanziamento globale del servizio.

6) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

In questo ultimo capoverso viene infine definito l'obbligo di assoggettamento al pagamento delle tasse e, riprendendo i disposti dell'articolo 18a cpv. 2 LALPAmb, è specificato che tale obbligo è indipendente dall'intensità della fruizione del servizio.

4.2. Gestione e finanziamento della raccolta e del compostaggio degli scarti vegetali

Come si ha già avuto modo di spiegare nelle pagine precedenti, l'attuale modalità di gestione e di finanziamento della raccolta e dello smaltimento (compostaggio) del verde presenta due principali problematiche: da un lato i costi derivanti dal servizio, oggetto di un importante aumento nel corso degli ultimi anni, pesano in maniera marcata sull'onere globale dell'intero servizio ed influiscono negativamente sul grado di autofinanziamento dello stesso; dall'altro, essendo questi oneri finanziati mediante la tassa base, non è rispettato il principio di causalità. Queste stesse problematiche interessano, seppur in modo meno marcato, anche il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti.

A fronte di questa situazione, il Municipio si sta adoperando per valutare le possibili soluzioni da adottare per risolvere queste problematiche. Le riflessioni dell'Esecutivo volgono principalmente su due fronti: migliorare l'economicità del servizio, anche eventualmente attraverso uno o più sistemi di gestione diversi o complementari a quello attualmente in uso, e dotarsi delle basi legali necessarie affinché possa essere introdotta una modalità di finanziamento secondo il principio di "chi produce, paga".

Se sul primo fronte le possibili soluzioni sono molteplici e il Municipio sta attentamente valutando quali potrebbero essere quelle più consone alla nostra realtà, sul secondo aspetto si ritiene opportuno approfittare di questa revisione legislativa per completare il Regolamento con le disposizioni necessarie per permettere l'introduzione sia di una modalità di gestione alternativa sia di un sistema di finanziamento causale.

Per quanto attiene alla gestione, l'articolo 15 del progetto di nuovo Regolamento, che in buona sostanza riprende e completa le disposizioni dell'ex articolo 10 RGR, conferma che il compito di organizzare la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati è affidato al Comune. Questo aspetto è peraltro già sancito dall'articolo 8 del Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR).

Attraverso il cpv. 2 si propone quindi che il Municipio, sempre mediante un'apposita Ordinanza di applicazione, definisca le modalità di consegna degli scarti vegetali non compostati dai privati. Con questa disposizione sarà quindi possibile, sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate dal Municipio, adottare il sistema di gestione della raccolta e smaltimento del verde che meglio possa rispondere sia alle esigenze dei cittadini che a quelle imposte dalla Legge. Tale disposto permetterà inoltre maggiore flessibilità nel caso, come già avvenuto nel recente passato, di un cambiamento repentino ed inaspettato delle circostanze.

Con il capoverso 3 si è invece voluto inserire la possibilità di estendere il servizio alla raccolta separata dell'umido e degli scarti da cucina, oggi smaltibili attraverso il sacco ufficiale tassato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) o tramite compostaggio privato. Va indicato che per il momento il Municipio non ha ancora approfondito questa possibilità ma l'aggiornamento proposto ne permetterà l'eventuale futura introduzione.

I restanti capoversi introducono infine ulteriori disposizioni atte ad un migliore controllo ed alla prevenzione degli abusi nell'ambito della raccolta e smaltimento degli scarti vegetali.

Per quanto riguarda invece il finanziamento del servizio è proposta l'adozione dell'articolo 20 del nuovo Regolamento. L'introduzione di questo disposto si rifà all'articolo **18c LALPAmb** che prevede:

- 1) Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.
- 2) Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.
- 3) L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Attraverso l'articolo 20 cpv. 1 si propone quindi l'introduzione della base legale per permettere al Municipio, in ossequio ai menzionati disposti della Legge cantonale, di prelevare una tassa a copertura dei costi di raccolta e smaltimento del verde.

Considerato, come detto, che sono tuttora in corso le valutazioni in merito al sistema di gestione da implementare, l'articolo prevede allo scopo due tipologie di tasse: una tassa annuale, applicabile ad esempio nel caso in cui si mantenga un servizio di consegna presso punti di raccolta o presso ecocentri convenzionati, oppure una tassa sul volume, applicabile qualora si introducesse ad esempio un servizio di raccolta porta a porta. Il sistema di tassazione finalmente adottato potrebbe anche comporsi delle due tasse, nel caso dell'introduzione di un sistema ibrido che permetta al cittadino di fare capo, a libera scelta, ad entrambi i metodi di raccolta. Da qui l'ampio margine tra la tassa annuale minima e massima.

Come indicato, la necessità di introdurre un sistema di finanziamento secondo il principio di causalità è valida anche per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti. A tale scopo, l'articolo 20 cpv. 2 del progetto di nuovo Regolamento prevede pure la possibilità di prelevare una specifica tassa per ogni giornata di raccolta a cui un utente del servizio partecipa.

Il disposto stabilisce l'ammontare minimo e massimo della tassa applicabile, il cui importo sarà stabilito dal Municipio, mediante Ordinanza (cpv. 3), sulla base dei costi generati dal servizio. Al Municipio competerà pure di stabilire, per entrambi i tributi, le modalità di riscossione.

Il Municipio è cosciente che le proposte contenute in questo progetto di Regolamento, in particolare per quanto attiene al finanziamento del servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, vanno a mutare in maniera radicale la prassi instaurata da molti anni nel nostro Comune. L'Esecutivo è però convinto che, al di là della necessità di conformazione alle disposizioni di ordine superiore, questa revisione permetterà di introdurre un sistema di pagamento dei tributi più equo per i cittadini, maggiormente commisurato in funzione dell'effettiva produzione di rifiuti.

Si confida che l'introduzione di un sistema di tassazione il più possibile aderente al principio di causalità possa fungere da incentivo a diminuire la produzione di rifiuti, con acquisti maggiormente consapevoli e, ad esempio, iniziando a compostare in modo autonomo scarti da giardino e da cucina.

5. Il progetto di nuovo Regolamento – Commento ai singoli articoli

Posto tutto quanto precede, in merito agli articoli del progetto di Regolamento che, a giudizio del Municipio, potrebbero richiedere ulteriori commenti o puntualizzazioni, si osserva quanto segue.

Titolo I Norme generali

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

Art. 3 Compiti

In questi articoli sono ripresi e completati i principi generali ed i compiti assunti dal Comune nella gestione dei rifiuti. La formulazione si rifà al modello elaborato dal Dipartimento del territorio ed ai disposti della LALPAmb. Le nuove disposizioni ricalcano in buona parte quelle dei previgenti articoli 2 e 4 RGR.

Art. 4 Consorziamento

- 1) Per determinati compiti legati alla gestione dei rifiuti, il Comune fa parte del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
- 2) Le competenze assunte dal Consorzio sono stabilite dallo Statuto consortile.

La possibilità di operare per il tramite di Enti consortili è data dall'articolo 17 cpv. 2 LALPAmb che prevede che i Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

Rispetto all'attuale disposto:

Art. 3 Adesione ai Consorzi

Per la raccolta dei rifiuti il Comune fa parte dei seguenti Consorzi:

- a) Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, per il territorio al Piano;
- b) Consorzio raccolta spazzature Valle Verzasca, per la frazione di Gerra Verzasca.

è proposto lo stralcio del Consorzio raccolta spazzatura Valle Verzasca, conseguente alla costituzione del nuovo Comune di Verzasca e alla perdita della frazione di Gerra Verzasca. È inoltre precisato che l'assunzione di compiti da parte del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona è parziale ed è definita per il tramite dello Statuto consortile.

Art. 5 Definizioni

Allo scopo di meglio chiarire le diverse categorie di rifiuti contemplate nel Regolamento, ricalcando il modello cantonale, è proposta l'introduzione di questo articolo recante le definizioni dei termini disciplinati nel nuovo RGR.

Art. 6 Obbligatorietà ed eccezioni

In questo articolo sono state riprese ed ampliate e specificate le disposizioni dei previgenti articoli 5 e 6 RGR.

Art. 8 Divieti

L'articolo riprende integralmente le disposizioni dell'ex articolo 8 RGR con l'aggiunta del divieto di incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe.

Titolo II Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)

Riprende e completa le disposizioni dell'ex articolo 11 RGR.

Art. 11 Contenitori di raccolta privati

Riprende e completa le disposizioni dell'ex articolo 12 RGR.

Art. 12 Raccolte separate

Riprende e completa le disposizioni dell'ex articolo 8 RGR. È in particolare ripreso il divieto, già richiamato sui sacchi ufficiali tassati, di introdurvi rifiuti soggetti a raccolta separata e a riciclaggio.

Art. 13 Raccolta dei rifiuti ingombranti

Si è ritenuto opportuno introdurre, attraverso questo nuovo articolo, alcune disposizioni inerenti alle modalità di gestione della raccolta dei rifiuti ingombranti. Questi disposti forniscono in particolare la base legale per un migliore controllo degli abusi e per una gestione più ordinata del servizio di raccolta.

Art. 14 Raccolta dei rifiuti speciali e dei rifiuti soggetti a controllo

Riprende integralmente le disposizioni dell'ex articolo 9 RGR, integrando ulteriori tipologie di rifiuti contemplate nelle più recenti versioni dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) e dell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif).

Art. 15 Raccolta degli scarti vegetali dei giardini e delle economie domestiche

Si richiama quanto indicato al punto 4.2 del presente Messaggio.

Titolo III Finanziamento

Art. 17 Principio

Sono ripresi i principi di finanziamento prescritti dalla LALPAmb, dalla LOC e dall'RGFCC. Si richiama quanto indicato ai punti 2 e 3 del presente Messaggio.

Art. 18 Tassa base

Si richiama quanto indicato al punto 4.1 del presente Messaggio.

Art. 19 Tassa sul quantitativo

Sono riprese le disposizioni dell'ex articolo 17 RGR. L'articolo è completato con l'assegnazione della competenza al Municipio di stabilire, mediante Ordinanza, le modalità di vendita dei sacchi tassati ufficiali.

Art. 20 Altre tasse causali

Si richiama quanto indicato al punto 4.2 del presente Messaggio.

Art. 21 Casi speciali

Sono riprese e mantenute le attuali disposizioni (regolate dall'ex articolo 22 RGR) inerenti alla consegna di sacchi tassati ufficiali gratuiti per casi speciali (economie domestiche con bambini fino a 3 anni e persone che soffrono d'incontinenza).

Tutti i restanti articoli sono ripresi dal Regolamento in vigore.

Art. 29 Entrata in vigore

Il Municipio stabilisce l'entrata in vigore del Regolamento, previa approvazione da parte del Consiglio di Stato. Al fine di permettere il prelievo delle tasse (tassa base, tassa sul quantitativo ed altre tasse causali), si stabilisce che il Titolo III del nuovo Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2022.

Il Regolamento attualmente in vigore prevede, all'articolo 31, che la validità dell'articolo 16 inerente alla tassa base annua rimane in vigore fino al 31 dicembre 2021. Qualora il nuovo Regolamento, a seguito di una procedura ricorsuale o referendaria, non potesse entrare in vigore, il Comune risulterebbe impossibilitato a procedere con il prelievo delle tasse base annuali per l'anno 2022, né secondo il nuovo sistema, né secondo quello previgente.

Nella proposta di decisione del presente Messaggio è pertanto inserita una clausola di sospensione della validità dell'articolo 31 RGR, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento. Ciò permetterà, in caso di impugnativa, di procedere al prelievo delle tasse secondo il previgente articolo 16, assicurando quantomeno una parziale copertura dei costi sostenuti dal servizio.

6. Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale - ROC) ed alla Commissione della gestione per gli aspetti di carattere finanziario (articolo 181 della Legge organica comunale – LOC).

Collisione d'interesse: nessun Consigliere comunale si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al diritto di referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Visto quanto precede, il Municipio formula al Lodevole Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DECISIONE

- 1. È approvato il nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR).
- 2. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, rimangono applicabili tutte le disposizioni del previgente RGR, ad eccezione dell'articolo 31, la cui applicazione è sospesa fino al 31 dicembre 2022.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO Gianni Nicoli IL SEGRETARIO Luca Foletta

<u>Allegati:</u>

- Progetto di nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR)
- Testo in vigore




Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 850 50 30 www.cugnasco-gerra.ch comune@cugnasco-gerra.ch

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI (RGR)

(del ...)

PROPOSTA DI REVISIONE



Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il \dots

Pubblicato dal ... al ...

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il ...

Il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra

- vista la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e le successive modifiche nonché il Regolamento di applicazione del 30 giugno 1987 (RALOC) e le successive modifiche;
- richiamati in particolare gli articoli 162 e seguenti LOC, gli articoli 25 e 26 RALOC e l'articolo 47 del Regolamento organico comunale (ROC);
- visto il Messaggio municipale no. 8 del 16 novembre 2021

DECRETA:

Titolo I Norme generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

- 1) Il presente Regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra, nonché il relativo finanziamento.
- 2) Esso si applica a tutti i produttori e detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

- 1) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale. Il Municipio è competente a disciplinare l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento mediante Ordinanza.
- 2) La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 3) Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti del Comune di Cugnasco-Gerra sono riservati esclusivamente ai residenti, ai proprietari e utenti di abitazioni secondarie e a chi esercita sul territorio un'attività economica, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel comprensorio comunale. Situazioni particolari possono essere autorizzate dal Municipio.
- 4) Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In tal senso, il Comune può organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Rimangono riservate le competenze spettanti ai Consorzi di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 3 Compiti

1) Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'articolo 2, organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e la raccolta separata degli ingombranti, dei rifiuti riciclabili e degli altri tipi di rifiuti.

- 2) In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre l'informazione, la sensibilizzazione e l'educazione della cittadinanza nello specifico ambito della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
- 3) Il Municipio organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili.

Art. 4 Consorziamento

- 1) Per determinati compiti legati alla gestione dei rifiuti, il Comune fa parte del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
- 2) Le competenze assunte dal Consorzio sono stabilite dallo Statuto consortile.

Art. 5 Definizioni

- 1) I rifiuti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) <u>Rifiuti solidi urbani (RSU)</u>: rifiuti provenienti dalle economie domestiche, rifiuti non pericolosi o speciali derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti provenienti dalle economie domestiche per qualità e quantità. Si tratta di rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili. Possono rientrare in questa categoria di rifiuti pure gli scarti di cucina provenienti dalla preparazione dei cibi;
 - b) <u>Rifiuti ingombranti</u>: rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati nei sacchi tassati ufficiali;
 - c) Raccolte separate: rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale;
 - d) <u>Rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo</u>: rientrano in queste definizioni tutti i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).
 - e) <u>Scarti vegetali dei giardini</u>: scarti del giardino (fogliame, fiori recisi, erba, paglia, legname di piccolo calibro proveniente dalla potatura di alberi e siepi).
 - f) Scarti di cucina: umido prodotto da scarti da cucina e dell'orto (frutta, verdura, scorze di agrumi in piccole quantità, fondo di caffè e tè filtri di carta compresi residui di cibo in piccole quantità carni e formaggi esclusi gusci d'uovo).

Art. 6 Obbligatorietà ed eccezioni

- La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente secondo le norme del presente Regolamento e le disposizioni emanate dal Municipio mediante Ordinanza.
- In casi particolari, il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti Autorità. La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa annua pari alla tassa minima di base (articolo 18 cpv. 3 del presente Regolamento).

- 3) Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- 4) Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti

- 1) Oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, in generale, gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento.
- 2) Gli utenti devono praticare nel miglior modo possibile le raccolte separate dei rifiuti e, laddove possibile, realizzare in proprio il compostaggio degli scarti che si prestano a tale trattamento.
- Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 8 Divieti

- i) È proibito scaricare, depositare, anche temporaneamente, i rifiuti come pure i detriti provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo pubblico.
- 2) È inoltre proibito l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe.
- 3) È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte dei privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.
- 4) Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti o detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli o macchinari su terreni pubblici e privati è vietato.
- 5) È pure vietato immettere nelle canalizzazioni della fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti solidi, liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiate gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli d'inquinamento per le acque del sottosuolo.
- 6) I recipienti (cestini) stradali servono unicamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Titolo II Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)

- 1) Il Municipio organizza il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante Ordinanza, stabilendo i punti di raccolta e le modalità di consegna dei rifiuti.
- 2) I rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dagli esercizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale e sociale vanno smaltiti utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati del Comune di Cugnasco-Gerra. Il Municipio stabilisce la dotazione dei sacchi disponibili ed i punti di rivendita.
- 3) I sacchi ufficiali potranno essere deposti unicamente nei punti di raccolta designati a questo scopo dal Municipio.
- 4) Il Municipio può autorizzare gli utenti che possiedono un contenitore privato, secondo l'articolo 11 del presente Regolamento, ad utilizzare il braccialetto ufficiale tassato in sostituzione del sacco ufficiale tassato.

Art. 10 Contenitori di raccolta pubblici

- 1) È data la facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.
- 2) L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spettano al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.
- 3) Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritture non pertinenti al servizio di raccolta.

Art.11 Contenitori di raccolta privati

- 1) Il Municipio può autorizzare determinate categorie di utenti (ad esempio esercizi pubblici, istituti, case d'appartamenti) a dotarsi del contenitore privato. Esso potrà avere una capacità massima di 800 litri e dovrà essere normalizzato con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.
- 2) Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile dagli addetti alla vuotatura. L'ubicazione del contenitore deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio tecnico comunale.
- 3) Gli oneri per l'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano ai privati.

Art. 12 Raccolte separate

- 1) Il Municipio organizza la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) carta e cartone;
 - b) vetro;
 - c) ferro minuto, latta e alluminio;
 - d) rifiuti ingombranti combustibili non riciclabili;
 - e) rifiuti ingombranti metallici;
 - f) rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;

- g) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno;
- 2) Il Comune può organizzare la raccolta dei seguenti rifiuti:
 - a) tessili e scarpe;
 - b) bottiglie per bevande in PET;
 - c) rifiuti speciali come tubi fluorescenti e lampadine a risparmio energetico;
 - d) rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso;
 - e) la plastica;
 - f) il polistirolo (polistirene).
- 3) La competenza di decidere l'introduzione o la soppressione delle raccolte separate di cui al cpv. 2 come pure di altri rifiuti la cui raccolta separata è facoltativa, è demandata al Municipio. Il Municipio fissa i particolari mediante Ordinanza.
- 4) È assolutamente vietato eliminare i rifiuti per cui è prevista una raccolta separata introducendoli nei sacchi tassati e nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 5) Al Municipio è data la facoltà di definire, mediante Ordinanza, le fasce orarie in cui l'utilizzo dei centri di raccolta è ammesso, come pure di decretare ulteriori disposizioni d'uso a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

Art. 13 Raccolta dei rifiuti ingombranti

- 1) I rifiuti ingombranti devono essere consegnati, a cura e carico dei privati, secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
- 2) A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione valido (passaporto, carta d'identità, patente).
- 3) Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previa presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.
- 4) I rifiuti ingombranti devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

Art. 14 Raccolta dei rifiuti speciali e dei rifiuti soggetti a controllo

- 1) Dal normale servizio comunale di raccolta sono esclusi i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non smaltibili normalmente e che necessitano di uno smaltimento particolare (in particolare quelli non ammessi al centro regionale di smaltimento) e segnatamente:
 - a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli e grassi vegetali, di coloranti, di vernici e di solventi;
 - c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
 - e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;

- f) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- g) i residui di laboratori fotografici;
- h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- i) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo, i pesticidi;
- i) le emulsioni bituminose;
- k) gli scarti di macellazione e le carcasse di animali;
- I) gli apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti;
- m) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- n) pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- o) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- p) i medicinali;
- q) i materiali di scavo, di demolizione, di costruzione o di ristrutturazione di stabili;
- r) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti, le ceneri;
- s) le carcasse e i rottami di autoveicoli;
- t) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati all'articolo 10 del presente Regolamento.
- 2) I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Art. 15 Raccolta degli scarti vegetali dei giardini e delle economie domestiche

- 1) Il Comune organizza la raccolta e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati. Vi può provvedere in proprio o con altri Comuni e può pure affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.
- 2) Gli scarti vegetali non smaltiti mediante compostaggio individuale possono essere consegnati secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- 3) Il Comune può organizzare la raccolta e il compostaggio dell'umido prodotto da scarti da cucina e dell'orto.
- 4) Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto alla raccolta o previa presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.
- 5) Lo smaltimento degli scarti vegetali attraverso la normale raccolta dei rifiuti solidi urbani è vietato.

Art. 16 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Titolo III Finanziamento

Art. 17 Principio

- 1) Il Comune finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2) Esse si suddividono in tassa base (articolo 18), tassa sul quantitativo (articolo 19) e altre tasse causali (articolo 20).
- 3) Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura totale dei costi sostenuti, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- 4) Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 18 Tassa base

- 1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) quelli di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) di investimento e di ammortamento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2) La tassa base è composta da:
 - a) una tassa minima uguale per ogni categoria di utente a copertura dei costi fissi di gestione e i costi per le strutture, indipendenti dai quantitativi;
 - b) una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente a copertura dei costi di raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti, esclusi i rifiuti solidi urbani (RSU).
- 3) La tassa minima è stabilita tra Fr. 70.00 e Fr. 130.00 annui.
- 4) La tassa individuale è stabilita tra Fr. 10.00 e Fr. 70.00 annui per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:

a) Economie domestiche:

- § Residenze primarie: ogni componente dell'economia domestica = 1 abitante
- §§ Residenze secondarie: ogni locale abitativo risultante dal REA *= 1 abitante
- * REA: Registro federale degli edifici e delle abitazioni

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:

§ Affittacamere: ogni locale affittato = 1 abitante

§§ Esercizi pubblici: ogni posto a sedere interno, esterno **, ogni posto letto =

1/3 di abitante

** I posti a sedere esterni sono considerati in ragione del 50%.

§§§ Campeggi: ogni posto tenda o camper / roulotte = 2 abitanti

c) Attività economiche:

§ Ogni 20 mq di superficie adibita all'attività = 1 abitante
 Dal computo della superficie è esclusa l'area esterna circostante agli stabili lavorativi.

- 5) Il Municipio, mediante Ordinanza, stabilisce gli importi delle tasse applicabili entro gli importi fissati nei precedenti cpv. 3 e 4. Al Municipio è pure data la facoltà di stabilire eventuali eccezioni e casi di esenzione all'assoggettamento del pagamento della tassa.
- 6) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Art. 19 Tassa sul quantitativo

- 1) La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 2) Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- 3) Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 20 Altre tasse causali

1) Il Municipio, per il finanziamento della raccolta degli scarti vegetali (articolo 15), può decidere di prelevare le seguenti tasse:

a)	tassa annuale:	da Fr. 50.00 a F	r 750.00	Ω

b) tassa sul volume:

- per ogni sacco da 110 litri	da Fr. 0.85	a	Fr. 1.70
- per ogni contenitore da 120 litri	da Fr. 1.75	a	Fr. 3.50
- per ogni contenitore da 240 litri	da Fr. 3.50	a	Fr. 7.00
- per ogni contenitore da 800 litri	da Fr. 10.50	a	Fr. 21.00
- per ogni fascina fino a 25 kg	da Fr. 1.75	a	Fr. 3.50

- 2) A copertura dei costi generati dalla raccolta separata dei rifiuti ingombranti, il Municipio può prelevare una tassa compresa tra Fr. 5.00 e Fr. 20.00 per ogni giornata di raccolta in cui l'utente usufruisce del servizio.
- 3) L'ammontare delle tasse di cui al presente articolo, entro i limiti indicati, è stabilito dal Municipio mediante Ordinanza nella quale sono inoltre specificate le modalità di prelievo dei tributi.

Art. 21 Casi speciali

- 1) Le economie domestiche composte da persone domiciliate con bambini fino a tre anni o da persone che soffrono d'incontinenza, possono chiedere al Municipio la consegna gratuita di un determinato quantitativo di sacchi tassati.
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la misura dell'aiuto per queste cerchie di utenti.
- 3) Il controvalore è contabilizzato alle uscite del Dicastero Sicurezza sociale, Aiuto sociale e settore dell'asilo.

Art. 22 Feste e manifestazioni

Il Municipio può assoggettare al pagamento della tassa sul sacco le persone, enti e associazioni che organizzano, sul territorio comunale, attività, feste e manifestazioni non destinate esclusivamente ai cittadini residenti del Comune di Cugnasco-Gerra, e che lasciano a carico del Comune lo smaltimento importante di rifiuti senza riferimento ad un'attività economica locale già tassata.

Art. 23 Determinazione ed esigibilità delle tasse

- Se il servizio è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento e nelle relative Ordinanze municipali d'applicazione sono maggiorati dell'IVA.
- 2) La tassa base di cui all'articolo 18 è stabilita per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno civile, la tassa viene prelevata pro rata temporis.
- 3) Il Municipio, mediante Ordinanza, stabilisce l'epoca dell'emissione delle fatture e il termine di pagamento delle tasse base.
- 4) Le fatture emesse dal Comune e cresciute in giudicato costituiscono titolo esecutivo ai sensi della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 5) Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 24 Procedura di reclamo

- 1) Contro l'ammontare delle tasse è data facoltà di reclamo al Municipio.
- 2) Il reclamo deve essere presentato, per iscritto, al Municipio entro il termine di pagamento.
- 3) Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (LOC) e dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).

Art. 25 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

Titolo IV Norme transitorie e finali

Art. 26 Basi legali

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti ed applicabili in materia, elencate nell'allegato A.
- 2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Municipio prende le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza, come pure per garantire l'accurato svolgimento del servizio.

Art. 27 Attuazione e misure d'esecuzione

- 1) Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari volte a contenere la produzione di rifiuti e a migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2) Il Municipio esercita le competenze previste dagli articoli 107 cpv. 2 lett. b LOC e 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROPSR).
- 3) Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4) Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 5) Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 28 Infrazioni

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali d'applicazione e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di contravvenzione. L'importo massimo della multa è di Fr. 20'000.-- quando le contravvenzioni riguardano la raccolta separata e la raccolta degli scarti vegetali non compostati dai privati, organizzati dal Comune (cfr. articoli 7 e 12 Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti; ROTR).
- 2) La procedura è regolata dagli articoli 147 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 29 Entrata in vigore

- 1) Ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Stato, il Municipio, mediante Ordinanza, stabilisce l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2) Il Titolo III relativo al finanziamento del servizio entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2022.
- 3) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello dell'8 febbraio 2010 nonché ogni altra precedente norma formale incompatibile con il suo contenuto.

Allegato A Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 23 giugno 2004.

Norme cantonali

- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Legge di applicazione alla ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 20 settembre 2010;
- Regolamento di applicazione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021 (ROPSR);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;

- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001;
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti.



Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 850 50 30 www.cugnasco-gerra.ch comune@cugnasco-gerra.ch

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI (RGR)

(dell'8 febbraio 2010)



Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra l'8 febbraio 2010 Pubblicato dal 12 febbraio al 29 marzo 2010 Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 25 maggio 2010 Regolamento aggiornato al 2 marzo 2021

Titolo I Norme generali

Art. 1 Basi legali

Il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) ha la sua base legale nelle norme federali e cantonali elencate nell'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 Compiti

- 1) Il Comune provvede in particolare a:
 - a) organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU);
 - b) organizzare la raccolta separata degli ingombranti, dei rifiuti riciclabili e degli altri tipi di rifiuti;
 - c) svolgere gli ulteriori compiti affidati dal Cantone ai Comuni dalla legislazione federale e cantonale in materia.
- 2) Il Comune può organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Rimangono riservate le competenze spettanti ai Consorzi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
- 3) Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Al riguardo il Municipio informa la popolazione.
- 4) Il Municipio stabilisce mediante ordinanze le normative tecniche inerenti allo svolgimento del servizio. L'ordinanza elenca i rifiuti che sono considerati dal servizio svolto dal Comune, le modalità e i sistemi di raccolta e la sua organizzazione.

Art. 3 Adesione ai Consorzi

Per la raccolta dei rifiuti il Comune fa parte dei seguenti Consorzi:

- a) Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, per il territorio al Piano;
- b) Consorzio raccolta spazzature Valle Verzasca, per la frazione di Gerra Verzasca.

Art. 4 Principio ¹

- 1) Il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è istituito come servizio pubblico.
- 2) Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio, nel rispetto dell'ambiente.

¹ aggiunta cpv. 2, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

- 3) Possono essere smaltiti da parte dei servizi comunali unicamente i rifiuti prodotti nel comprensorio comunale di Cugnasco-Gerra.
- 4) Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dalle attività commerciali e artigianali, dai servizi pubblici e privati.
- 5) Il Comune non è tenuto a smaltire ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

Art. 5 Obbligatorietà

- 1) La consegna dei rifiuti è obbligatoria su tutto il territorio comunale secondo le norme del presente Regolamento.
- 2) Il Municipio organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili.

Art. 6 Deroghe

Il Municipio può, in casi particolari, autorizzare un utente a smaltire i propri rifiuti con mezzi propri, come pure obbligare un utente ad effettuare in proprio la raccolta dei rifiuti.

Art. 7 Produzione e riciclaggio dei rifiuti, raccolte separate

- 1) Gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- 2) Gli utenti devono praticare nel miglior modo possibile le raccolte separate dei rifiuti e, laddove possibile, realizzare in proprio il compostaggio degli scarti che si prestano a tale trattamento.

Art. 8 Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

- 1) Il Municipio è tenuto ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) ingombranti combustibili non riciclabili;
 - b) carta e cartone;
 - c) vetro:
 - d) ferro minuto, latta e alluminio;
 - e) ingombranti metallici;
 - f) rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
 - g) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno;

- 2) Il Comune può organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) tessili e scarpe;
 - b) bottiglie per bevande in PET;
 - c) rifiuti speciali come tubi fluorescenti e lampadine a risparmio energetico;
 - d) rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso;
 - e) la plastica;
 - f) il polistirolo (polistirene).
- La competenza di decidere l'introduzione o la soppressione delle raccolte separate di cui al cpv.
 come pure di altri rifiuti la cui raccolta separata è facoltativa, è demandata al Municipio. Il Municipio fissa i particolari mediante ordinanza.

Art. 9 Rifiuti non raccolti

- 1) Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti solidi e liquidi che necessitano di uno smaltimento particolare. Ad esempio:
 - a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
 - c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
 - e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - f) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - g) i residui di laboratori fotografici;
 - h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
 - i) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo, i pesticidi;
 - i) le emulsioni bituminose;
 - k) gli scarti di macellazione e le carcasse di animali (da consegnare direttamente all'apposito Centro di raccolta di Losone);
 - gli apparecchi elettrici ed elettronici;
 - m) pesticidi, insetticidi, diserbanti;
 - n) le batterie di motociclette e di autovetture;
 - o) i medicinali;
 - p) i materiali di scavo e di demolizione;
 - q) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti, ceneri;
 - r) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli articoli 2 e 8.
- Questi rifiuti devono essere opportunamente smaltiti, conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 10 Scarti vegetali

- 1) Il Comune, per il territorio al Piano, organizza il deposito e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati. ²
- 2) Vi provvede in proprio, oppure con altri Comuni oppure può affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

Art. 11 Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante i sacchi ufficiali tassati

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) deve avvenire utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati. Il Municipio stabilisce la dotazione dei sacchi disponibili.
- 2) Il Municipio può autorizzare gli utenti che possiedono un contenitore privato secondo l'articolo 12 del presente Regolamento, ad utilizzare il braccialetto ufficiale tassato in sostituzione del sacco ufficiale tassato.

Art. 12 Contenitori privati

- 1) Il Municipio può autorizzare determinate categorie di utenti (ad esempio: esercizi pubblici, istituti, case d'appartamenti) a dotarsi del contenitore privato.
- 2) Gli oneri d'acquisto e di manutenzione, spettano al privato.

Art. 13 Divieti

- i) È proibito scaricare, depositare, anche temporaneamente, i rifiuti come pure i detriti provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo pubblico.
- 2) È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte dei privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.
- 3) Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti o detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli o macchinari su terreni pubblici e privati è vietato.
- 4) È pure vietato immettere nelle canalizzazioni della fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti solidi, liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiate gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli d'inquinamento per le acque del sottosuolo.
- 5) I recipienti (cestini) stradali servono unicamente ai passanti. È vietato il loro utilizzo da parte dei privati per il deposito di rifiuti di ogni genere.

² cpv. modificato, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

Titolo II Tasse

Art. 14 Finanziamento – principio ³

- 1) Il Comune finanzia i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.
- 2) Non in vigore.
- 3) L'ammontare delle tasse incassate deve, di principio, corrispondere a quello delle spese sostenute.

Art. 15 Tasse

- 1) Al Piano vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base annua ed una tassa sul sacco o sul contenitore (articoli 16 e 17).
- 2) Nella frazione di Gerra Verzasca si applica il sistema della tassa forfettaria per economia domestica rispettivamente per utente (articolo 18).

Art. 16 Tassa base annua 4

- 1) La tassa base è composta da una tassa uguale per le categorie di utenti (unità abitativa) elencate al cpv. 3 di questo articolo.
- 2) La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 3) Le tasse base sono fissate dal Municipio, entro i seguenti importi minimi e massimi:

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
a) economie domestiche (primarie e secondarie)	Fr. 120	Fr. 180
b) commerci, artigianati, industrie, servizi	Fr. 140	Fr. 220
c) esercizi pubblici	Fr. 500	Fr. 3'000

4) È soggetto al pagamento della tassa base l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

³ aggiunta cpv. 2, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

⁴ modifica ai cpv. 1, 2 e 3, in vigore dal 01.01.2019 - MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

Art. 17 Tassa sul sacco e sui contenitori (tassa sul quantitativo) ⁵

- 1) La tassa sul sacco e sui contenitori è destinata alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), dei costi di produzione e distribuzione dei sacchi ufficiali della spazzatura (IVA inclusa).
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce annualmente i prezzi di vendita dei sacchi e dei braccialetti tassati entro i limiti fissati annualmente dal Cantone (articolo 18b della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente LALPAmb).

Art. 18 Tasse per la frazione di Gerra Verzasca

1) Per la frazione di Gerra Verzasca vengono prelevate le seguenti tasse forfettarie:

Categoria di utenti		Tassa minima	Tassa massima
		Fr.	Fr.
1.	Residenze primarie e secondarie	150	250
2.	Esercizi pubblici con alloggio	1'600	2'000
3.	Esercizi pubblici senza alloggio	700	1'000
4.	Negozi, magazzini, laboratori, industrie, attività commerciali e di servizio, amministrazioni pubbliche e private, garage, ecc.	400	600
5.	Affittacamere, tassa unica comprensiva di quella relativa all'appartamento occupato dall'utente che svolge l'attività di affittacamere, se le camere date in locazione fanno parte dello stesso stabile	300	500
6.	Utenti domiciliati nel Comune con due abitazioni, una al Piano e una in Valle	150	300

2) È soggetto al pagamento della tassa l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 19 Distribuzione

- 1) Il Municipio stabilisce le modalità di distribuzione dei sacchi all'utenza facendo pure capo a negozi, commerci, servizi pubblici e privati.
- 2) Al rivenditore si concede una provvigione per ogni sacco venduto. Il Municipio definisce l'importo.
- 3) Il Municipio, mediante ordinanza, determina le modalità di collaborazione con i rivenditori.

⁵ modifica al marginale e cpv. 2, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

Art. 20 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Se il servizio è assoggettato tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento, e nelle relative ordinanze municipali d'applicazione, sono maggiorati dell'IVA.

Art. 21 Determinazione delle tasse 6

- 1) Le tasse di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento sono fissate annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale.
- 2) L'ordinanza stabilisce l'epoca dell'emissione e il termine di pagamento delle tasse di cui agli articoli 16 e 18.
- 3) Fanno stato tutti i costi e gli eventuali ricavi del servizio, contenuti nel preventivo del Comune dell'anno per il quale la tassa è stabilita.

Art. 22 Casi speciali

- 1) Le economie domestiche composte da persone domiciliate con bambini fino a tre anni o da persone che soffrono d'incontinenza, possono chiedere al Municipio la consegna gratuita di un determinato quantitativo di sacchi tassati. ⁷
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la misura dell'aiuto per queste cerchie di utenti
- 3) Il controvalore è contabilizzato alle uscite del Dicastero Previdenza sociale, Servizio assistenza.

Art. 23 Feste e manifestazioni

Il Municipio può assoggettare al pagamento della tassa sul sacco le persone, enti e associazioni che organizzano, sul territorio comunale, attività, feste e manifestazioni non destinate esclusivamente ai cittadini residenti del Comune di Cugnasco-Gerra, e che lasciano a carico del Comune lo smaltimento importante di rifiuti senza riferimento ad un'attività economica locale già tassata.

Art. 24 Procedura di reclamo 8

- 1) Contro l'ammontare delle tasse è data facoltà di reclamo al Municipio.
- 2) Il reclamo deve essere presentato, per iscritto, al Municipio entro il temine di pagamento di 30 giorni.
- 3) Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (LOC, articoli 208 e seguenti) e dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).

8 articolo modificato, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

⁶ modifica cpv. 1 e 3, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

⁷ cpv. modificato, in vigore dal 01.01.2013 – MM no. 1-2012, approvato il 15.10.2012

Art. 25 Esecutività delle fatture - incasso forzato

- 1) La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 26 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

Titolo III Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 Misure particolari

Per quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio prende le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza, come pure per garantire l'accurato svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento.

Art. 28 Controlli

- 1) Gli incaricati del Comune, dei Consorzi raccolta rifiuti e dell'assuntore del servizio di raccolta dei rifiuti, sono autorizzati ad effettuare i controlli su tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi ed i contenitori per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà.
- 2) Per lo svolgimento dei controlli, il Municipio può avvalersi dell'uso della videosorveglianza. Lo specifico Regolamento comunale disciplina la materia.

Art. 29 Infrazioni

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali d'applicazione e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di contravvenzione. L'importo massimo della multa è di Fr. 20'000.-- quando le contravvenzioni riguardano la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati, organizzati dal Comune (cfr. articoli 7 e 12 Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti; ROTR).
- 2) La proceduta è regolata dagli articoli 147 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 30 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) Il Capitolo II relativo alle tasse, entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Art. 31 Validità dell'articolo 16 – Tassa base annua 9

- 1) L'articolo 16 relativo alla tassa base annua rimane in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. 10
- 2) Nel frattempo, il Municipio appronterà e presenterà al Consiglio comunale una proposta di tassa base composta da una tassa minima uguale per tutte le categorie di utenti (unità abitative) e una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente.

Modifiche:

(1) articolo 22 cpv. 1

(2) articolo 4, aggiunta cpv. 2

(3) articolo 10 cpv. 1

(4) articolo 14, aggiunta cpv. 2

(5) articolo 16 cpv. 1, 2 e 3

(6) articolo 17, marginale e cpv. 2

(7) articolo 21 cpv. 1 e 3

(8) articolo 24

(9) aggiunta articolo 31

(10) articolo 31, cpv. 1

modificato il 15 ottobre 2012 con MM no. 1-2012 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018 modificato il 14 dicembre 2020 con MM no. 89-2020

⁹ articolo introdotto, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

¹⁰ cpv. modificato con MM no. 89-2020, approvato il 14.12.2020, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 02.03.2021

Allegato A Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, (ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 23 giugno 2004.

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio1996.
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001